

**I CONSIGLI DELL'AVVOCATO**

**CONFRONTO SULL'ESPRESSIONE DELLA LAICITÀ IN EUROPA E TUNISIA  
NUOVA PRONUNCIA DELLE CORTI ITALIANE SULLA QUESTIONE "CROCIFISSO".**

**E**ra il novembre del 2009 quando il comune di Mandas, Sud Sardegna, emise un'ordinanza che obbligava tutti gli uffici pubblici ad esibire, affisso alle pareti, un crocifisso: per chi non avesse adempiuto la pena sarebbe stata una multa da 500 Euro. In realtà la stessa ordinanza, che scatenò l'ira della UAAR (Unione Atei e Agnostici Razionalisti), restò in vigore per soli due mesi: infatti, nel gennaio 2010 il comune sardo dovette revocarla, ma l'iter giudiziario avviato dalla UAAR con la presentazione del ricorso contro l'ordinanza si è concluso solo nel maggio. Con sentenza 383/2017 i giudici amministrativi di Cagliari hanno infine statuito, rifacendosi alla decisione della Corte EDU, Grande Camera, Sent. 18.3.2011 "Lautsi e Altri C. Italia", che: "Il crocifisso, in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo un elemento di indottrinamento, ma espressione dell'identità culturale e religiosa dei Paesi di tradizione cristiana." Da cui hanno dedotto che ogni Paese è libero di scegliere se esporlo o meno, senza temere di incorrere in una lesione del principio della libertà religiosa. Questa interpretazione del TAR Sardegna è solo l'ultima di un percorso giuridico che ha dovuto affrontare la "questione del crocifisso" in Italia ed in Europa, ma è espressione di un principio ben più antico e globale: il principio della laicità dello Stato. Il discorso circa l'applicazione del principio della laicità dello Stato è interessante non solo in un'ottica italiana ed europea ma, alla luce delle recenti notizie giunte da Bizerte, è interessante anche per comprendere la situazione in Nord Africa e precisamente in Tunisia. La costituzione tunisina è l'esempio perfetto di cosa si intenda con stato confessionale: nel suo solo preambolo i riferimenti alla religione islamica e a dio son ben 5 e, se vi fossero ancora dubbi, l'articolo 1 definisce espressamente in chiari termini lo Stato tunisino come avente l'Islam come sua religione (prevedendo l'impossibilità di modificare questo stesso articolo nel futuro, quindi di divenire uno stato aconfessionale). Ciononostante ha fatto parecchio scalpore la notizia degli arresti avvenuti durante questo corrente Ramadan di vari cittadini che, in pubblico, non hanno rispettato i precetti del culto. In particolare ci si riferisce alla storia dei quattro cittadini che sono stati arrestati per aver mangiato in un parco durante il digiuno e ad un altro cittadino, arrestato successivamente, per aver fumato in pubblico. L'accusa è quella di "outrage public à la pudeur" (pubblico oltraggio al pudore) "attentat aubonnes moeurs" (attentato al buon costume). Per quanto i contestatori di questi provvedimenti d'arresto si barrichino dietro la totale assenza, nel codice penale tunisino, di qualsiasi norma contraria al mangiare o fumare in pubblico durante il giorno nel periodo del Ramadan, che possa in qualche modo quindi incriminare tale condotta, è più legittima la tesi di difesa secondo la quale la stessa Costituzione tunisina all'art. 6 protegge la libertà di religione, garantisce la libertà di credo, di coscienza e dell'esercizio del culto.

Agli occhi di un profano di diritto tunisino appare ben evidente la contraddizione tra le varie nozioni, tra queste ultime ed i fatti ancor di più. Se volessimo ragionare anche nell'ottica religiosa però bisogna considerare che, se il Paese fa della religione un suo fondamentale principio, così come considera fondamentali i principi che essa stessa esprime, allora è più difficile schierarsi dalla parte della difesa dei non jeûnés o fater, benché da occidentali il concetto di

stato religioso (c.d. confessionale) e di legge legata alla religione sia "tendenzialmente" superato. Infatti, considerato che l'Islam è religione di Stato e per tanto i suoi precetti sono difesi come principi fondanti la stessa società tunisina, non rispettare uno di questi precetti, anzi andarci espressamente e pubblicamente contro, è un comportamento riprovevole ai sensi del buon costume. Brevemente riportiamo la definizione di buon costume, per come la intendiamo in Italia (ma il concetto è pressoché univocamente interpretato nel mondo) tratta dall'enciclopedia di diritto Brocardi: "Il concetto raffigura l'insieme dei principi etico-morali tarati sul sentire dell'uomo medio, che non offendano il pudore e la pubblica decenza (ossia l'abbandono di ogni forma comune estrinseca di turpitudine). Comunemente ci si riferisce alla sfera sessuale, ma rilevano spesso anche vari gesti abietti e lascivi. Nell'ambito delle manifestazioni di culto, la connotazione è assai più stringente, dovendosi fondere con i precetti di morale, decenza, etichetta e cortesia." Negare che, in quest'ottica indefinita, il buon costume sia da ritenersi estraneo ai precetti religiosi fondanti uno stato e la sua società, è difficoltoso. Per questo motivo i recenti fatti tunisini sono un utile appoggio per poter parlare della laicità in Italia ed in Europa. Qualunque cittadino medio italiano alla domanda: "L'Italia è uno stato laico?" risponderebbe con esitazione: infatti i più sono convinti che la laicità sia un principio statale legittimamente riconosciuto, ma che nella realtà dei fatti, vuoi per la presenza nel territorio dello Stato Vaticano, vuoi per tradizione e classe politica conservatrice, l'Italia sia fondamentalmente uno stato a vocazione cattolica. In realtà lo Stato italiano è laico per interpretazione piuttosto che per vocazione: infatti, tralasciando i discorsi relativi alla presunta influenza del Vaticano in Italia, la nostra Costituzione non fa mai diretto riferimento alla laicità. Neanche un articolo cita questo principio (al contrario di altri Paesi europei come si vedrà), ma piuttosto è la Corte costituzionale che, interpretando gli articoli costituzionali, con una celebre sentenza (la n. 203 del 1989) colloca la laicità tra i principi supremi della Repubblica. Tale interpretazione è basata sull'interpretazione degli articoli n. 3, n. 7, n. 8, n. 19 e n. 20 del testo costituzionale, tutti inerenti la libertà religiosa. La laicità all'italiana, basata storicamente su questa pronuncia, non prevede però una neutralità dello Stato rispetto alla religione, qualunque essa sia. Questo punto, fondamentale, ci allontana dal concetto di stato laico come di stato che ripudia ogni genere di interazione con la religione come, per portare un esempio, è invece lo Stato francese. La Costituzione francese del 1958, enuncia infatti, già all'art. 1: "La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale". Tale principio già si leggeva nella Costituzione del 1946 (alla base dell'attuale testo): "L'organizzazione dell'insegnamento pubblico, gratuito e laico in tutti i gradi è un dovere dello Stato". Da queste enunciazioni di principi così chiari e supremi deriva la concezione laica della vita pubblica francese, di cui si portano alcuni esempi:

- Articolo L141-5-1 del Codice dell'istruzione francesesi legge che, nelle scuole, sino al livello di scuola superiore, è



## I CONSIGLI DELL'AVVOCATO

vietato portare su di sé simboli o tenute che manifestino in maniera ostentativa l'appartenenza ad una religione particolare;

- Già nel 1905, con l'articolo 28 della "Legge sulla separazione tra Stato e Chiesa" vietava d'apporre simboli o emblemi religiosi sui monumenti pubblici o qualsiasi luogo pubblico, a meno che non si trattassero di luoghi destinati al culto religioso, cimiteri, monumenti funerari, musei o mostre. Vediamo come quindi in Francia sia espressamente vietata la presenza di simboli religiosi negli edifici pubblici; quindi non parliamo di eguale rispetto per tutte le religioni, ma di assoluta estraneità e rifiuto dello Stato a qualunque di esse. La stessa sentenza presa in riferimento dalla Tar Sardegna di cui abbiamo parlato prima, la 383/2017 della Corte EDU, per dirimere questa controversia di principio differenzia espressamente l'Italia dalla Francia. Infatti, al considerando numero 27 si legge: "La presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche è espressamente vietata soltanto in pochi Stati membri: nella ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, in Francia (salvo che in Alsazia e Mosella) e in Georgia. Essa è espressamente prevista - oltre che in Italia - soltanto in qualche Stato membro: in Austria, in alcuni Länder della Germania e comuni svizzeri, e in Polonia. Si deve tuttavia rilevare che è possibile trovare tali simboli nelle scuole pubbliche di alcuni degli Stati membri in cui la questione non è stata specificamente regolamentata quali la Spagna, la Grecia, l'Irlanda, Malta, San Marino e la Romania." Della sentenza in esame, il punto focale, poi ripreso anche dal TAR Sardegna, è che ogni Paese ha la libertà (secondo il principio di sussidiarietà per cui è più portato a rappresentare la volon-

tà della comunità l'ente che gli è più vicino, Comuni, Province, Regioni, Stato) di apprezzare quale valore dare ai simboli religiosi, come il crocifisso per l'appunto, nella propria storia, cultura ed identità nazionale. Infatti, in caso in cui tale libertà di apprezzamento mancasse "in nome della libertà religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o persino a negare questa libertà, finendo per escluderne dallo spazio pubblico ogni espressione». Interessante interpretazione della questione, probabilmente più "politically correct" che risolutiva, ma certamente un passo in avanti in favore della libertà e della convivenza pacifica tra i credi. In attesa che anche il paese dei gelsomini accolga appieno il concetto di laicità non resta che citare l'art. 6 della Costituzione tunisina: « L'État protège la religion, garantit la liberté de croyance, de conscience et de l'exercice des cultes. Il assure la neutralité des mosquées et des lieux de culte de l'exploitation partisane. L'État s'engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance et à protéger le sacré et empêcher qu'on y porte atteinte. Il s'engage également à prohiber et empêcher les accusations d'apostasie, ainsi que l'incitation à la haine et à la violence et à les juguler. » (Lo Stato protegge la religione, garantisce la libertà di credo, di coscienza e dell'esercizio di culto. Assicura la neutralità delle moschee e dei luoghi di culto dallo sfruttamento fazioso. Lo Stato s'impegna a diffondere i valori della moderazione, della tolleranza e a proteggere il sacro, a impedire che gli si rechi danno. Si impegna anche a proibire ed impedire le accuse di apostasia, così come l'incitamento all'odio e alla violenza, che saranno combattuti).

Per lo Studio Legale Giambrone, Dott.ssa Angela Falqui

